

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

CAMPANIA

RICORRE

LANGELLA GELSOMINA (cod. fiscale LNG GSM 65C65 F839Y),
rappres. e difesa, mandato a margine, dagli avv.ti Benito Aleni (LNA
BNT 47A31 C352T) e Lucia Aleni (LNA LCU 77H44 L259U), con i
quali elettivamente domicilia in Napoli al Corso Vittorio Emanuele, 115;

Le comunicazioni possono essere inviate ai seguenti indirizzi pec:

benitoaleni@avvocatinapoli.legalmail.it;

luciaaleni@avvocatinapoli.legalmail.it; ovvero al n.ro fax 081 7616212.

AVVERSO

La graduatoria generale di merito pubblicata in data 18.12.2014, prot. n.
AOODRCA.9248, dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania e relativa al concorso per esami e titoli per il
reclutamento di n. 224 dirigenti scolastici di ruolo per la scuola primaria,
secondaria di 1° grado, secondaria di 2° grado e per le istituzioni
scolastiche educative nella regione Campania.

FATTO

Con D.D.G. del M.I.U.R., ufficio II del 13.07.2011 (in G.U. 15.07.2011
– IV Serie speciale n. 56) è stato bandito il concorso per il reclutamento
di n. 2.386 dirigenti scolastici da ripartirsi secondo la dimensione
regionale.

La dotazione organica prevista dei dirigenti scolastici da assumere per la
Regione Campania è stata di n. 224 unità. A detto concorso ha
partecipato la ricorrente.

Con D.D.G. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, adottato
in data 6 ottobre 2011, prot. AOODRCA/R.U., ma sin da tale data la
procedura concorsuale ha avuto una vicenda molto travagliata, tant'è che
il concorso si è concluso dopo oltre tre anni dalla data di pubblicazione

del relativo bando, laddove la durata dell'intera procedura non avrebbe potuto eccedere i dodici mesi dalla prima prova scritta (art. 9 del DPR n. 140/2008). Infatti, si è avuta una prima sostituzione di alcuni componenti la Commissione esaminatrice e successivamente l'intera sostituzione della stessa. Gli atti concorsuali sono stati sequestrati dal P.M. ed il cui decreto è stato convalidato dal GIP nell'ambito del procedimento penale n. 47048/11 del R.G. N.R..

Con decreto del 18.12.2014, prot. n. AOODRCA.9248, il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ha pubblicato la graduatoria di merito e la ricorrente risulta collocata tra gli idonei non vincitori al posto n. 279 con punti 73.

Avverso detta graduatoria di merito produce ricorso la prof. Langella per i seguenti motivi di

DIRITTO

1.- VIOLAZIONE DEL BANDO

Si premette che il reclutamento dei dirigenti scolastici avviene su base regionale, mediante un unico concorso per esami e titoli, indetto con cadenza triennale con decreto del MIUR, la cui organizzazione è curata dagli uffici scolastici regionali. La domanda di partecipazione al concorso si presenta in una sola regione.

Al concorso per dirigente scolastico partecipa il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso dei seguenti requisiti: **a)** servizio effettivamente prestato, dopo la nomina in ruolo, di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola; **b)** laurea magistrale o titolo equiparato ovvero laurea conseguita in base al precedente ordinamento.

Come in fatto specificato, la ricorrente ha partecipato al concorso bandito per la Regione Campania, essendo in possesso dei titoli previsti dal bando, classificandosi tra gli idonei non vincitori.

La graduatoria, per quanto concerne la posizione della ricorrente, è illegittima e va annullata perché redatta in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 12 e 14 del bando in ordine alla valutazione dei titoli, al riconoscimento delle preferenze e precedenza a parità di merito, nonché in violazione della tabella di valutazione dei titoli allegata al bando, come previsto dall'art. 6 del DPR n. 140/2008.

Il comma 5 dell'art. 12 del bando prevede che ai titoli culturali e professionali documentati dai candidati si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a trenta, ossia punti 15 per i titoli culturali e punti 15 per i titoli di servizio e professionali.

L'art. 6 del DPR n. 140/2008 stabilisce che il punteggio finale dei candidati si valuta in centovesimi e si ottiene dalla somma dei voti delle due prove scritte, dal voto della prova orale e dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli e che la graduatoria si formula in base al punteggio complessivo conseguito dal candidato. A parità di merito si applicano le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali.

La ricorrente in graduatoria occupa il posto n. 279 con un punteggio di 73, così suddiviso: punti 44/60 prove scritte; 26/30 prova orale; 3/15 titoli culturali; 0/15 titoli servizio e professionali; nessun titolo di preferenza a parità di merito.

Lamenta, pertanto, che la Commissione esaminatrice ha riconosciuto soltanto il punteggio previsto per il possesso del diploma di laurea (3 punti per il conseguimento della votazione di 110/110 e lode) e non le ha riconosciuto gli altri titoli culturali pure documentati.

In effetti, alla ricorrente non sono stati attribuiti **punti 0,50** per la partecipazione in qualità di discente a n. 5 corsi di formazione della durata non meno di 20 ore, organizzati da soggetti qualificati e/o enti accreditati (DM n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003) ivi comprese le scuole

su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione di istituzioni scolastiche autonome.

La tabella di valutazione, infatti, prevede l'attribuzione di punti 0,10 per la partecipazione ad ogni corso di formazione, in qualità di discente, fino ad un massimo di punti 0,50 (lett. g)).

La ricorrente ha partecipato, in qualità di discente: **1)** nell'anno accademico 2006/2007, al corso di formazione tenuto dall'ISMEDA (Ente accreditato qualificato per l'aggiornamento del personale della scuola – DM 16.11.05 – prot. n. 2096 del 17.11.05) per la durata di 30 ore e vertente su “Progettare e realizzare il POF in coerenza con l'autonomia scolastica e con il sistema nazionale di istruzione”; **2)** nell'anno accademico 2007/2008, al corso di formazione tenuto dall'ISMEDA per la durata di 20 ore e vertente su “Responsabilità giuridiche, amministrative, finanziarie del Dirigente scolastico; **3)** nell'anno accademico 2008/2009, al corso di formazione tenuto dall'ISMEDA per la durata di 25 ore e vertente su “Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse”; **4)** nell'anno accademico 2009/2010, al corso di formazione tenuto dall'ISMEDA per la durata di 20 ore e vertente su “Sistemi formativi e ordinamenti degli studi nei paesi europei e in Italia”; **5)** nell'anno accademico 2010/2011, al corso di formazione tenuto dall'ISMEDA per la durata di 30 ore e vertente su “Processi di apprendimento e valutazione”.

Pertanto, alla ricorrente va assegnato un maggior punteggio di 0,50.

Ed ancora. Alla ricorrente non è stato attribuito **punto 1** per la partecipazione al corso di perfezionamento in “Didattica”, conseguito nell'anno accademico 1990/1991 presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, sostenendo con esito positivo il relativo esame finale (lett. f).

Si fa presente che il bando, ai fini del riconoscimento dei corsi di perfezionamento, prevede un numero di ore ovvero un determinato numero di crediti perché si riferisce all'organizzazione universitaria a seguito della riforma prevista dal D.M. 509/1999. Nel vecchio ordinamento non erano previsti crediti formativi e ciascuno di essi oggi corrisponde a 25 ore di attività di studio. Trattandosi di un corso di perfezionamento della durata di un anno, come si evince dall'attestato allegato, l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere detto titolo perché conseguito sulla base del vecchio ordinamento. Il mancato riconoscimento di detto titolo sarebbe oltremodo illogico dal momento che il bando riconosce tra i titoli il diploma di laurea vecchio ordinamento e il corso di perfezionamento presuppone il conseguimento del diploma di laurea.

Inoltre, alla ricorrente non sono stati riconosciuti Titoli di Preferenza a parità di merito (art. 14, co. 1, Decreto DG del 13.07.11) e Titoli di Preferenza a parità di merito e titoli (art. 14, co. 2 lett. a), b), c), Decreto DG del 13.07.11).

All'art. 14, co. 1, del bando è specificato che, ai sensi dell'art. 5, co. 4, DPR n. 487/1994 e succ. mod., sono titoli di preferenza, a parità di merito, tra gli altri: **a)** aver prestato servizio, a qualsiasi titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, senza demerito; **b)** i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico.

Al successivo co. 2, la norma specifica che, a parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: **a)** dal numero dei figli a carico; **b)** dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni pubbliche senza demerito; **c)** dalla minore età.

Ciò detto, si specifica che la ricorrente ha prestato servizio, senza demerito, presso il Liceo Artistico Statale U. Boccioni di Napoli, per gli

aa. ss. dal 2004/2005 al 2009/2010; è inoltre divorziata dal 2007 e ha un figlio a carico con lei convivente.

Pertanto, la graduatoria è illegittima anche per il mancato riconoscimento della Preferenza a parità di merito e della Preferenza a parità di merito e titoli.

Se l'Amministrazione avesse attribuito alla ricorrente il maggior punteggio di 1,50 avrebbe conseguito un punteggio totale di punti 74,50 e, di conseguenza, riconosciute anche i titoli preferenziali a parità di merito e a parità di merito e di titoli, sarebbe risultata vincitrice del concorso ed avrebbe occupato la posizione 193 della graduatoria.

PQM

Si chiede a codesto Ecc.mo Tribunale di annullare il provvedimento impugnato. Con ogni conseguenza in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

Avv. Benito Aleni

avv. Lucia Aleni

RELATA DI NOTIFICA: Io sottoscritto avv. Benito Aleni, all'uopo autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 53/94, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 21.01.2010 e giusta conseguente autorizzazione n. 298 del 21.01.2010, ho notificato copia conforme del presente atto a:

1) previa iscrizione al n. 279 del mio registro cronologico a UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del legale rappr.te p.t., elett.te dom.to presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli, alla via Diaz, n. 11 - Napoli mediante spedizione di copia conforme all'originale con racc. a.r. n. 76595009362-0, in data corrispondente a quella del timbro postale, dall'Ufficio postale in Napoli, succursale 48

avv. Benito Aleni

2) previa iscrizione al n. 280 del mio registro cronologico a BARBUTO EMILIANO, via Luigi Angrisani, 29, 84132 Salerno, mediante spedizione di copia conforme all'originale con racc. a.r. n. 76595009361-9, in data corrispondente a quella del timbro postale, dall'Ufficio postale in Napoli, succursale 48

avv. Benito Aleni

3) previa iscrizione al n. 281 del mio registro cronologico a STROCCHIA CARMINE, via Molino, 50, 80039 Saviano (NA) mediante spedizione di copia conforme all'originale con racc. a.r. n. 76595009360-8, in data corrispondente a quella del timbro postale, dall'Ufficio postale in Napoli, succursale 48

avv. Benito Aleni

4) previa iscrizione al n. 282 del mio registro cronologico a TRUNFIO NICOLA, via San Giovanni, 118, 83050 Villamaina (AV), mediante spedizione di copia conforme all'originale con racc. a.r. n. 76595009359-5, in data corrispondente a quella del timbro postale, dall'Ufficio postale in Napoli, succursale 48

avv. Benito Aleni